

DELIBERAZIONE N. **24**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI (TRIBUTO SERVIZI GESTIONE RIFIUTI) PER L'ANNO 2020 – CONFERMA DELLE TARIFFE APPROVATE E APPLICATE PER L'ANNO 2019.**

Consiglieri presenti in aula n. 12 su n. 17 assegnati ed in carica.

Sono assenti i Consiglieri Comunali: Giuseppina Auteri – Franca Meraviglia - Anna Garegnani - Luisa Sormani - Arianna Padula

Il Sindaco cede la parola all'Assessore Matteo Modica per l'illustrazione dell'argomento in oggetto.

L'Assessore illustra la proposta in argomento. Seguono gli interventi di alcuni Consiglieri Comunali come riportato su supporto audio, depositato agli atti a norma dell'art. 60, c.3 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Quindi;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24/02/2020 "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 E AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)";

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 11/03/2020 "ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DEGLI OBIETTIVI 2020 E DELLE RISORSE PER GLI ESERCIZI 2020/2022 – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – UNIFICATO AL PIANO DELLA PERFORMANCE E CON ANNESSO IL PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO"

**VISTA** la Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014) con la quale è stata istituita l'Imposta Comunale Unica (I.U.C.) con decorrenza 1 gennaio 2014;

**CONSIDERATO** che la succitata norma ha disposto un'articolazione della nuova imposta in tre differenti entrate disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

**RICHIAMATA** la legge 27/12/2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020) che all'art. 1, comma 738, statuisce la soppressione della I.U.C. per le componenti IMU E TASI;

**RILEVATO** che il medesimo art. 1, comma 738, della Legge sopra richiamata ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI e che tali disposizioni sono contenute nei commi da 641 a 668 della Legge 160/2019;

**RILEVATO** in particolare che il comma 651 della Legge 160/2019 statuisce che: "*Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158*"; il comma 654 statuisce che: "*In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente*"; che il comma 683 statuisce che: "*Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (Omissis)*"; che il comma 688 statuisce che: "*(Omissis) Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite altre modalità di pagamento*

*offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. (Omissis) Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale (Omissis. E' consentito il pagamento della TARI (Omissis) in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno (Omissis)";*

**ATTESO** che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

**EVIDENZIATO** che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

**VERIFICATO** che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

**CONSIDERATO** che l'evoluzione normativa, peraltro tutt'ora in atto, genera un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

**VISTO** il D.L.18 del 17.03.2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 del 24.04.2020 recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione dei decreti legislativi ed in particolare: l'art. 107 in tema di differimento di termini amministrativo-contabili, il quale al comma 5 statuisce che: *"I comuni possono, in deroga all'art. 1 commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

**PRESO ATTO** che ai sensi di quanto testé espresso i Comuni possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione del P.E.F. calcolato con il metodo MTR indicato da ARERA con l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal P.E.F. 2020 e i costi determinati per il 2019 ripartito in tre anni a decorrere dal 2021;

**RITENUTO** opportuno, per quanto sopra riportato ed in considerazione della specifica situazione venutasi a creare, di avvalersi dell'opzione prevista dal comma 5 dell'art. 107 del D.L. 18/2020, quindi di procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 confermando le tariffe approvate e già applicate per l'anno 2019, con riserva di approvare il PEF 2020 calcolato con il metodo MTR indicato da ARERA entro il prossimo 31 dicembre;

**RILEVATO** inoltre che, in virtù della regola per la quale i costi del servizio gestione rifiuti devono trovare integrale copertura, si procederà con successivo atto o in sede di rendiconto 2020 a compensare i valori di entrata e di uscita determinati quale differenza tra la previsione di bilancio 2020 e le risultanze P.E.F. 2020;

**RICHIAMATA** la deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31.10.2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, l'allegato A Metodo Tariffario Servizio Integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021 MTR, l'Appendice1 Schema tipo PEF, l'Appendice 2 Relazione di accompagnamento e l'Appendice 3 Relazione di veridicità;

**RICHIAMATA** la deliberazione n.158/2020/R/rif del 05.05.2020 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) recante *Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19, che ha previsto l'adozione di alcune prime misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti*

dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19 al fine di tener conto del principio "chi inquina paga", sulla base della minore quantità di rifiuti producibili per le utenze non domestiche e di specifiche forme di tutela per quelle domestiche, in una logica di sostenibilità sociale degli importi dovuti;

**RITENUTO** di demandare ad atto successivo della Giunta Comunale la definizione e quantificazione delle riduzioni richiamate nella deliberazione n.158/2020/R/rif del 05.05.2020 di Arera da applicare alle utenze non domestiche, nonché l'adeguata copertura finanziaria tramite economie di bilancio o con eventuali risorse attribuite dallo Stato;

**DI DARE ATTO** che l'Ente ha già visionato il Piano Economico Finanziario predisposto dal Gestore, per il quale è in corso la procedura di asseveramento come disposto dalla Deliberazione n. 443/2019/R/rif di ARERA

**RITENUTO** opportuno, in considerazione dell'emergenza che si sta vivendo, stabilire che il versamento della TARI sia effettuato per l'anno 2020 nel seguente modo:

#### **Per le Utenze Domestiche**

- 1 rata: 31 luglio 2020;
- 2 rata: 30 novembre 2020;
- saldo a conguaglio in base ai conferimenti effettivi da corrispondere contestualmente alla prima rata dell'anno 2021 o con emissione entro il 31/12/2020 di una terza rata di conguaglio con scadenza 28/02/2021 per importi superiori a 30 euro;

#### **Per le Utenze non domestiche**

- 1 rata: 30 settembre 2020;
- 2 rata: 30 novembre 2020;
- 3 rata: 31 gennaio 2021;
- saldo a conguaglio in base ai conferimenti effettivi da corrispondere contestualmente alla prima rata dell'anno 2021 o con emissione entro il 31/12/2020 di una quarta rata di conguaglio con scadenza 28/02/2021 per importi superiori a 100,00 euro;

**DI DARE ATTO** che la misura tariffaria della TARI temporanea è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100% ai sensi dell'art. 21 comma 2 del vigente Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) con commisurazione puntuale invece di dell'art.1, comma 663 della Legge n. 147 del 27.12.2013;

**CONSIDERATO** inoltre necessario adempiere agli obblighi di cui al Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Tassa sui Rifiuti TARI con commisurazione puntuale regolamentati approvando:

- applicazione alle utenze domestiche che dichiarano di praticare il compostaggio dei propri scarti organici una riduzione pari al 20% della quota variabile 1 (ex art. 23);
- in alternativa alla consegna di una dotazione annuale aggiuntiva per neonato di sacchi da utilizzare per il conferimento di pannolini nella misura di n. 20 sacchi (lett. a), per motivi connessi all'emergenza Covid-19, l'applicazione di un'agevolazione per un importo di € 39,00, quale controvalore alla dotazione gratuita, da regolarsi nell'avviso di pagamento di conguaglio;
- in alternativa alla consegna di una dotazione annuale aggiuntiva per soggetto di sacchi da utilizzare per il conferimento di presidi nella misura di n. 40 sacchi (lettera b), per motivi connessi all'emergenza Covid-19, l'applicazione, di un'agevolazione per un importo di € 78,00, quale controvalore alla dotazione gratuita, da regolarsi nell'avviso di pagamento di conguaglio;
- il conferimento di sacchi non recuperabili condivisi tra più utenze domestiche con un minimo di utenze aggregate pari a n. 8 utenze (comma 8 dell'art. 16);
- applicazione alle utenze non domestiche, che attuano in maniera continuativa il recupero degli alimenti ancora edibili una riduzione pari al 5% della quota variabile (ex art.24 comma 4);
- riduzione del 5% della quota fissa e nella quota variabile 1 i locali pubblici che non installano i vietogiochi (art.27 all.3 lett.a);

**DATO ATTO** che per il supporto alla gestione della TARI l'Ente può continuare ad avvalersi della propria Società partecipata Amga Legnano S.p.A.;

**VISTA** la Legge n. 160/2019 (legge di bilancio per l'anno 2020)

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

**VISTO** il Regolamento comunale di contabilità;

Udita la discussione intervenuta integralmente riportata su supporto audio;

- Acquisiti i pareri di cui all'art. 49, 147 bis comma 1 e 153 comma 5 - D. Lgs. n. 267/2000, riportati in allegato;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Diego Conti – Annalisa Sormani - Christian Fornara – Francesco Capriglione), espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti;

#### DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare i coefficienti e le tariffe TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, (Allegato A) provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, calcolato con il metodo MTR indicato da ARERA, avvalendosi dell'opzione prevista dal comma 5 dell'art. 107 del D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27 del 24.04.2020, decisione ritenuta opportuna per il contesto sopra illustrato;
- 3) di dare atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 sarà ripartito sino ad un massimo di tre anni a decorrere dal 2021;
- 4) di dare atto che, si procederà con successivo atto o in sede di rendiconto 2020 a compensare i valori di entrata e di uscita determinati quale differenza tra la previsione di bilancio 2020 e le risultanze P.E.F. 2020;
- 5) di fare espresso richiamo alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 4 marzo 2019 che approvava le tariffe per l'anno 2019, così come riportate nell'allegato A) tariffe TARI anno 2019 Confermate per l'anno 2020 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 6) di dare atto che l'Ente ha già visionato il Piano Economico Finanziario predisposto dal Gestore, per il quale è in corso la procedura di asseveramento come disposto dalla Deliberazione n. 443/2019/R/rif di ARERA;
- 7) di approvare :
  - l'applicazione alle utenze che dichiarano di praticare il compostaggio dei propri scarti organici una riduzione pari al 20% della quota variabile 1 (ex art. 23);
  - in alternativa alla consegna di una dotazione annuale aggiuntiva per neonato di sacchi da utilizzare per il conferimento di pannolini nella misura di n. 20 sacchi (lett. a), per motivi connessi all'emergenza Covid-19, l'applicazione di un'agevolazione per un importo di € 39,00, quale controvalore alla dotazione gratuita, da regolarsi nell'avviso di pagamento di conguaglio;

- in alternativa alla consegna di una dotazione annuale aggiuntiva per soggetto di sacchi da utilizzare per il conferimento di presidi nella misura di n. 40 sacchi (lettera c), per motivi connessi all'emergenza Covid-19, l'applicazione, di un'agevolazione per un importo di € 78,00, quale controvalore alla dotazione gratuita, da regolarsi nell'avviso di pagamento di conguaglio;
- il conferimento di sacchi non recuperabili condivisi tra più utenze domestiche con un minimo di utenze aggregate pari a n, 8 utenze (comma 8) dell'art.16);
- applicazione alle utenze non domestiche, che attuano in maniera continuativa il recupero degli alimenti ancora edibili una riduzione pari al 5% della quota variabile 1 (ex art. 24, comma 4);
- riduzione del 5% della quota fissa e nella quota variabile 1 i locali pubblici che non installano i vietogiochi (art.27 all.3 lett.a);

8) di dare atto che le tariffe così fissate decorrono dal 1 gennaio 2020;

9) di stabilire le seguenti scadenze per il pagamento della TARI con commisurazione puntuale per l'anno 2020:

#### Utenze domestiche

- 1° rata: 31.07.2020 determinata applicando le tariffe 2019 riapprovate per l'anno 2020;
- 2° rata: 30.11.2020 determinata applicando le tariffe 2019 riapprovate per l'anno 2020;
- saldo a conguaglio in base ai conferimenti effettivi da corrispondere contestualmente alla prima rata dell'anno 2021 o con emissione entro il 31/12/2020 di una terza rata di conguaglio con scadenza 28/02/2021 per importi superiori a 30 euro;

#### Utenze non domestiche

- 1° rata: 30.09.2020 determinata applicando le tariffe 2019 riapprovate per l'anno 2020;
- 2° rata: 30.11.2020 determinata applicando le tariffe 2019 riapprovate per l'anno 2020;
- 3° rata: 31.01.2021 determinata applicando le tariffe 2019 riapprovate per l'anno 2020;
- saldo a conguaglio in base ai conferimenti effettivi da corrispondere contestualmente alla prima rata dell'anno 2021 o con emissione entro il 31/12/2020 di una quarta rata di conguaglio con scadenza 28/02/2021 per importi superiori a 100,00 euro;

10) di dare atto che la misura tariffaria della TARI temporanea è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100% ai sensi dell'art. 21 comma 2 del vigente Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) con commisurazione puntuale invece di dell'art.1, comma 663 della Legge n. 147 del 27.12.2013;

11) di demandare ad atto successivo della Giunta Comunale la definizione e quantificazione delle riduzioni richiamate nella deliberazione n.158/2020/R/rif del 05.05.2020 di Arera da applicare alle utenze non domestiche, nonché l'adeguata copertura finanziaria tramite economie di bilancio o con eventuali risorse attribuite dallo Stato;

12) di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. Lgs 504/1992;

- 13) di procedere all'invio della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, a norma dell'art. 1, comma 15 ter, del D.L. 201/2011 e s.m.i, così come confermato dalla circolare MEF n. 2DF del 22.11.2019;
- 14) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione dedicata;

Successivamente;

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Diego Conti – Annalisa Sormani - Christian Fornara – Francesco Capriglione), espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti;

#### D E L I B E R A

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D. Lgs. n.267/2000.

All.ti:

- Tariffe TARI anno 2019 confermate per l'anno 2020;
- pareri D. Lgs. n. 267\2000.